

## MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

- Nel linguaggio giuridico, si parla di modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio ogni qualvolta si realizza un mutamento riferibile ai soggetti del rapporto stesso, mutamento che può consistere o nella “sostituzione” del creditore originario con un nuovo creditore (**modificazioni del lato attivo del rapporto obbligatorio**, realizzabili attraverso la cessione del credito o la surrogazione per pagamento), ovvero nel subentro o nell'affiancamento di un nuovo debitore a quello originario, nuovo debitore che può dunque risultare vincolato al posto di quello originario, il quale risulta in tal caso liberato (ed in questo caso si ha effettivamente un subentro o sostituzione), oppure solidalmente al debitore originario, con conseguente rafforzamento della posizione del creditore (**modificazioni del lato passivo del rapporto obbligatorio**: delegazione, espromissione, acollo).
- Come emergerà dalla trattazione degli istituti sopra richiamati, mentre le vicende modificative del lato attivo al rapporto obbligatorio si perfezionano indipendentemente dal consenso del debitore (per il quale è sostanzialmente indifferente adempiere nelle mani di un soggetto piuttosto che di un altro), le vicende modificative del lato passivo dell'obbligazione che programmano il subentro di un nuovo debitore nell'obbligazione e la contestuale liberazione del debitore originario sono subordinate all'accettazione del creditore, dato che per il soggetto in questione non è indifferente chi sia il debitore e considerato che il creditore potrebbe subire un pregiudizio nell'ipotesi in cui il nuovo debitore risultasse meno solvibile dell'originario obbligato.

## VICENDE MODIFICATIVE DEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

### CESSIONE DEL CREDITO

- Nell'economia moderna, anche i crediti sono configurati come entità destinate a circolare.
- Art. 1260, comma 1: Il creditore (**cedente**) può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto verso il debitore (**ceduto**) ad un terzo (**cessionario**). La cessione del credito è effetto di un contratto **con effetti reali** tra cedente e cessionario: **il consenso del ceduto non è necessario affinché la cessione abbia luogo.**
- **Non tutti i crediti sono liberamente cedibili:** non possono essere trasferiti né i crediti strettamente personali (es. credito alimentare), né i crediti per i quali la cedibilità è esclusa dalla legge (es. art. 1261; art. 1471).
- **Art. 1260, comma 2 – *Pactum de non cedendo* (Patto di non cedere o divieto convenzionale di cessione).** – Il patto mediante il quale il creditore si impegna nei confronti del debitore a non trasferire il proprio diritto a terzi ha efficacia **solo tra le parti** (o, come si suol dire in altri termini, ha efficacia solo obbligatoria). Pertanto, l'eventuale cessione realizzata dal cedente in violazione di tale accordo deve considerarsi assolutamente valida ed efficace, obbligando il debitore ceduto ad eseguire la prestazione nei confronti del cessionario: il cedente è però tenuto a risarcire al debitore il danno derivante dalla violazione del patto (responsabilità per inadempimento).

Il debitore ceduto può opporre al cessionario il patto di non cedere (rifiutandosi di adempiere nelle sue mani) solamente allorquando dimostra che il medesimo cessionario era, al momento della stipulazione del negozio di cessione, comunque consapevole dell'esistenza del patto (c.d. mala fede del cessionario)

- **Struttura del negozio di cessione.** I manuali sono soliti descrivere la cessione del credito come un **contratto con effetti reali** tra cedente e cessionario.

Questa definizione, per quanto nella sostanza corretta, merita di essere precisata: la cessione del credito non può essere considerata come un contratto tipico, alla stregua della vendita, della permuta o della donazione. La cessione del credito deve essere identificata nel trasferimento del diritto di credito dal cedente al cessionario, trasferimento che si realizza in forza di un contratto venuto in essere tra le parti, la cui qualificazione dipende dall'assetto di interessi che gli stipulanti intendono perseguire. Ad es.: se le parti decidono di scambiare un credito con una somma di denaro, il contratto in forza del quale si realizza la cessione del credito deve essere qualificato come una vendita; se invece il cedente trasferisce al cessionario il proprio credito gratuitamente, al solo scopo di garantirgli un vantaggio patrimoniale, questo negozio è configurabile in termini di donazione.

- **Art. 1264 – Opponibilità della cessione al debitore ceduto.** Si è già avuto modo di precisare come la cessione del credito si perfeziona in forza di un contratto tra cedente e cessionario, contratto rispetto al quale il debitore ceduto risulta estraneo. Conseguentemente, per obbligare il debitore ad adempiere nelle mani del cessionario, è necessario portare a conoscenza del medesimo l'avvenuta cessione. Per queste ragioni, la disposizione in esame precisa che la cessione diviene opponibile

(cioè ha effetto) nei confronti del debitore ceduto a partire dal momento in cui questa gli viene **notificata** dal cessionario o dal momento in cui il medesimo debitore provvede ad **accettarla**.

Finché non intervengono la notifica o l'accettazione, il ceduto normalmente individua **nel cedente** il proprio creditore. Quindi, se prima del perfezionamento di tali atti il debitore esegue la propria prestazione verso il creditore originario, il pagamento deve considerarsi liberatorio per il debitore, ancorché rivolto nei confronti di un soggetto che – avendo già trasferito il proprio credito al cessionario – non sarebbe più legittimato a ricevere la prestazione dovuta (il pagamento al cedente integra in tal caso un'ipotesi di pagamento a creditore apparente, di cui all'art. 1189).

Alla luce di quanto appena precisato, di fronte ad un pagamento eseguito nelle mani del cedente, il cessionario che non abbia notificato la cessione al debitore o che non abbia visto la cessione accettata dal medesimo non può pretendere dal ceduto un nuovo adempimento, a meno che non riesca a dimostrare che – malgrado la mancanza della notifica e della accettazione – il debitore era comunque a conoscenza dell'avvenuta cessione (c.d. **mala fede del debitore ceduto**). In tal caso, infatti, non vi è alcuna ragione di tutelare il debitore.

- **Art. 1265 – Doppia cessione del credito.** – Notifica ed accettazione non sono semplicemente utili a rendere la cessione opponibile al debitore ceduto. Il legislatore individua nel compimento di tali atti il criterio attraverso cui dirimere il possibile conflitto tra due diversi acquirenti dello stesso diritto di credito. Tali adempimenti, pertanto, assolvono a delle finalità in senso lato pubblicitarie (vedi la lezione sulle forme di pubblicità).

Qualora infatti il cedente trasferisca lo stesso credito a due cessionari diversi, questo conflitto non viene risolto a favore dell'acquirente che per primo ha acquistato il diritto (cioè a favore del cessionario che vanta il titolo di data anteriore), ma a favore del cessionario che per primo ha notificato la cessione al debitore ceduto o che per primo ha visto la sua cessione accettata dal medesimo debitore con atto di data certa (art. 2704).

➤ **Artt. 1266 e 1267. Sistema delle garanzie nella cessione del credito.**

1) Qualora la cessione avvenga a titolo oneroso, il cedente non è di per sé tenuto a garantire che il debitore eseguirà la propria prestazione: in mancanza di una specifica pattuizione, il mancato pagamento da parte del ceduto non legittima pertanto il cessionario ad avanzare alcuna doglianza nei confronti del medesimo cedente (in tali casi, che costituiscono la regola in mancanza di apposita clausola in senso contrario, si parla di **cessione pro soluto**). Questi deve però offrire una **garanzia minore**: deve cioè garantire al cessionario che il diritto di credito **esiste**. Qualora venga ceduto un credito inesistente (ad es., credito derivante da contratto nullo; credito già estinto a seguito dell'adempimento del debitore) si registra un inadempimento del negozio di cessione: il cessionario può quindi domandare la risoluzione del contratto e pretendere il risarcimento dei danni.

2) Nell'ipotesi in cui il cedente garantisca – in forza di apposita clausola contrattuale – l'adempimento del ceduto (**cessione pro solvendo**), l'inadempimento del debitore legittima invece il cessionario a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, domandando la restituzione del corrispettivo

eventualmente versato, il rimborso delle spese sostenute per escutere infruttuosamente il debitore ed il risarcimento dei danni. Il cedente può liberarsi da tale garanzia dimostrando che l'insolvenza del debitore è dipesa dalla negligenza del cessionario nell'intraprendere o nel proseguire le iniziative contro il debitore medesimo.

## SEGUE: VICENDE MODIFICATIVE DEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

### SURROGAZIONE PER PAGAMENTO

- La surrogazione per pagamento si verifica allorquando il terzo che ha adempiuto al posto del debitore (ex art. 1180 c.c.), ovvero che ha fornito al debitore le risorse necessarie per adempiere nelle mani del creditore originario, subentra nel diritto (e nelle garanzie) spettante al medesimo creditore originario.
- La surrogazione può avvenire: per volontà del creditore, per volontà del debitore, o per volontà della legge.
- ❖ **Surrogazione per volontà del creditore (art. 1201).** – Il creditore, anteriormente o contestualmente all'adempimento del terzo, dichiara di voler surrogare il *solvens* nel suo diritto. Presupposto fondamentale della fattispecie è l'anteriorità o la contestualità della dichiarazione del titolare del credito rispetto al pagamento: se tale dichiarazione viene posta in essere dopo che l'adempimento del terzo è stato eseguito, la sostituzione del *solvens* al creditore originario non può perfezionarsi in considerazione del fatto che il rapporto si è già estinto.

❖ **Surrogazione per volontà del debitore (art. 1202):** il debitore che prende una somma a mutuo per estinguere una obbligazione preesistente vuole surrogare il mutuante al creditore originario.

La surrogazione ha effetto quando:

- 1) nel contratto di mutuo, viene specificata la destinazione delle somme mutate;
- 2) nella quietanza rilasciata dal creditore all'atto del pagamento, viene riportata la dichiarazione del debitore che attesta di avere adempiuto con le somme prese a mutuo;
- 3) il mutuo e la quietanza hanno data certa ex art. 2704 c.c.

❖ **Surrogazione per volontà della legge (art. 1203):** in certi casi è la legge che dispone l'automatico subentro del terzo adempiente nei diritti e nelle garanzie del creditore soddisfatto. Ad es., l'acquirente di un immobile ipotecato che paga il creditore ipotecario per liberare il bene dalla garanzia è automaticamente surrogato nel credito di quest'ultimo nei confronti dell'alienante.

## **VICENDE MODIFICATIVE DEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO: DELEGAZIONE; ESPROMISSIONE; ACCOLLO**

➤ Come già anticipato, si tratta di vicende che realizzano una modificazione della posizione del debitore nell'ambito del rapporto: a differenza delle vicende che determinano una

modificazione del soggetto attivo dell'obbligazione (cessione del credito e surrogazione per pagamento) la sostituzione della parte debitrice può realizzarsi solo a seguito dell'accettazione del creditore; in mancanza, non si realizzerà la sostituzione, ma l'affiancarsi di un altro debitore a quello originario.

- Sul piano squisitamente teorico, è tuttora discusso in dottrina se nelle ipotesi in cui il creditore accetti e decida di liberare il debitore originario, le vicende in questione diano luogo ad una vera e propria successione nel debito (Tizio subentra cioè a Caio nel rapporto obbligatorio che vincolava quest'ultimo verso Sempronio), oppure se la prima obbligazione possa considerarsi estinta e sostituita da una nuova obbligazione che vincola il creditore originario al nuovo debitore. Adottando la seconda tesi, la vicenda darebbe luogo ad novazione soggettiva (art. 1235): la questione, tuttavia, ha un rilievo prettamente dogmatico, considerato che l'art. 1235 richiama comunque le norme su delegazione, espromissione e acollo).

### **DELEGAZIONE (artt. 1268 – 1271)**

- **NOZIONE:** vicenda che ricorre allorché il debitore originario (**delegante**) **ordina o invita** un altro soggetto (**delegato**) ad assumere su di sé (cioè **ad obbligarsi a sua volta**) o ad **adempiere l'obbligazione** che vincolava il medesimo delegante nei confronti del suo creditore (**delegatario**).
- Già da questa semplice definizione, emerge come il nostro ordinamento configura **due differenti ipotesi di delegazione:**
  - ❖ **DELEGAZIONE DI DEBITO** ( o delegazione a promettere o *delegatio promittendi*): A (delegante) invita



o ordina a B (delegato) di assumere su di sé il debito che A aveva verso C (delegatario).

Esempio: il datore di lavoro (delegato) è tenuto verso i lavoratori (deleganti) a versare mensilmente i contributi che questi devono al sindacato a cui sono affiliati (delegatario).

❖ **DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**: A (delegante) invita B (delegato) ad adempiere l'obbligo che A aveva verso C (delegatario).

Esempio: l'assegno bancario. Tizio (delegante), emettendo l'assegno, ordina alla banca (delegato) di pagare la somma indicata nell'assegno al soggetto (delegatario) in favore del quale l'assegno è stato emesso.

➤ Ma per quale motivo il delegato dovrebbe accettare di obbligarsi o di pagare verso il delegatario, dando così seguito all'ordine che proviene dal delegante? La risposta può essere individuata nel fatto che, tanto nella delegazione di debito quanto nella delegazione di pagamento, convergono normalmente **due distinti rapporti obbligatori**:

❖ **Il rapporto di VALUTA**: in forza del quale il delegante è debitore del delegatario.

❖ **Il rapporto di PROVISTA**: in base al quale il delegato è a sua volta debitore del delegante.

➤ Di conseguenza, allorquando sussistono entrambe le obbligazioni appena descritte, la delegazione costituisce uno strumento di semplificazione dei rapporti preesistenti. Con un solo adempimento, si estinguono infatti due debiti: il delegante si libera del debito che aveva verso il delegatario (rapporto di valuta), e al contempo il delegato estingue l'obbligo

#### 14. Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio (lezione)

precedentemente assunto verso il delegante (rapporto di provvista).

ESEMPIO:

1) A deve 100 euro a C, ma è a sua volta creditore di B per un'identica somma.

2) A (delegante) ordina a B (delegato) di obbligarsi verso C (delegatario) per 100 euro o di pagare a C 100 euro.

3) B (delegato) paga le 100 euro a C (delegatario). Così ragionando, C ha realizzato la pretesa che aveva verso A (e quindi il rapporto di valuta si è estinto) e B ha adempiuto il suo debito verso A, estinguendo quindi il rapporto di provvista.

➤ Per quanto normalmente la delegazione presupponga l'esistenza sia del rapporto di valuta che del rapporto di provvista, possono anche ammettersi fattispecie di delegazione non caratterizzate dalla contemporanea sussistenza di entrambi i suddetti rapporti obbligatori:

1) Ipotesi di delegazione in cui manca il rapporto di provvista (c.d. **delegazione allo scoperto**):

A (delegante) debitore di C (delegatario) prende a mutuo una somma di denaro dalla banca B (delegato), e ordina alla banca di versare tale somma al suo creditore C, in modo tale da estinguere il suo debito.

In questa situazione, sussiste il rapporto di valuta (A è debitore di C), ma non il rapporto di provvista (B non è debitore di A).

2) Ipotesi in cui manca il rapporto di valuta:

A è creditore di B per 1000 Euro, e desidera rilasciare un finanziamento a favore di C. Quindi A (delegante) ordina a B (delegato) di versare tale somma a C (delegatario). In questo

caso, sussiste il rapporto di provvista (il delegato è debitore del delegante), ma manca il rapporto di valuta (il delegatario non è creditore del delegante).

- Non può peraltro configurarsi una delegazione in assenza di entrambi i rapporti fondamentali: se mancasse tanto il rapporto di valuta quanto il rapporto di provvista, la delegazione sarebbe nulla in quanto priva di ogni giustificazione causale (c.d. **nullità della doppia causa – art. 1271**).
  
- **DELEGAZIONE DI DEBITO (art. 1268)**: su incarico del delegante, il delegato **si obbliga** ad eseguire una certa prestazione verso il delegatario. La delegazione di debito può essere:
  - ❖ **Liberatoria**: il delegatario accetta, attraverso una dichiarazione espressa, di liberare il delegante dalla sua obbligazione e di considerare come suo unico debitore il delegato.
  
  - ❖ **Cumulativa**: il delegatario non libera il delegante: di conseguenza, delegato e delegante saranno entrambi obbligati verso il delegatario. In questo caso, opera il c.d. beneficio dell'ordine (art. 1268, comma 2): il delegatario deve chiedere l'adempimento prima al delegato e poi, se questo non esegue la prestazione promessa, può rivolgersi al delegante.
  
- **DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (art. 1269)**: su incarico del delegante, il delegato **paga** direttamente il delegatario, **senza assumere alcuna obbligazione**. A differenza di quanto avviene nella delegazione di debito, nella delegazione di pagamento il delegato non diventa quindi debitore del delegatario: la fattispecie è molto vicina a quella

dell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., ferma restando l'importante differenza individuabile nel fatto che il **delegato non agisce spontaneamente**, ma realizza l'attività solutoria in esecuzione dell'ordine o richiesta impartiti dal delegante.

### ➤ **DELEGAZIONE PURA E DELEGAZIONE TITOLATA**

Si è già avuto modo di precisare che tanto la delegazione di pagamento quanto la delegazione di debito possono avere alla base due rapporti obbligatori. È pertanto possibile che la promessa o il pagamento del delegato verso il delegatario siano direttamente collegati ad uno o ad entrambi i rapporti in esame, oppure che tale promessa o adempimento risultino del tutto indipendenti dalle obbligazioni sottostanti. In questo senso si distingue tra **delegazione pura o astratta e delegazione titolata**.

- ❖ **Delegazione pura o astratta:** l'obbligazione o il pagamento del delegato non presenta alcun collegamento con i rapporti sottostanti (“su ordine del delegante, io delegato pago o assumo tale debito nei confronti del delegatario”).
- ❖ **Delegazione titolata:** collegamento funzionale tra l'obbligazione o l'adempimento del delegato ed uno dei rapporti sottostanti. In ragione del rapporto al quale la delegazione è titolata, possiamo dunque distinguere:

**1) Delegazione titolata con riferimento al rapporto di provvista:** ES. su ordine di A, B dichiara di pagare a C la somma che lo stesso B doveva ad A a titolo di prezzo di un contratto di compravendita.

2) **Delegazione titolata con riferimento al rapporto di valuta:** ES. su ordine di A, B dichiara di pagare a C la somma che A doveva allo stesso C a titolo di risarcimento del danno.

3) **Delegazione titolata con riferimento ad entrambi i rapporti:** ES. su ordine di A, B dichiara di pagare a C la somma che lo stesso B doveva ad A a titolo di prezzo e che A doveva a C a titolo di risarcimento del danno.

❖ La differenza tra delegazione titolata e delegazione pura incide principalmente sul regime delle eccezioni, di cui all'art. 1271 c.c.

- Se la delegazione è **pura o astratta**, il delegato può opporre al delegatario solamente le eccezioni relative ai loro rapporti personali.  
Es.: su ordine di A, B assume verso C un debito di 1000 Euro. Tuttavia, B era a sua volta creditore di C per quella stessa somma. Potrà di conseguenza eccepire la sopravvenuta estinzione dei due obblighi per compensazione.
- Se la delegazione è **titolata con riferimento al rapporto di valuta**, il delegato potrà opporre al delegatario le eccezioni che a questi avrebbe potuto opporre il delegante  
Es.: su ordine di A, B si obbliga a pagare a C la somma che A doveva allo stesso C a titolo di risarcimento del danno. Tuttavia, una volta perfezionata la delegazione, il diritto di credito di C verso A si estingue per prescrizione. B potrà rifiutarsi di adempiere nelle mani di C eccependo la prescrizione del suo diritto verso A.

- Se la delegazione è **titolata con riferimento al rapporto di provvista**, il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante.  
Es.: su ordine di A, B si obbliga a pagare a C la somma che lo stesso B doveva ad A a titolo di prezzo di un contratto di compravendita. Tuttavia, una volta perfezionata la delegazione, il contratto di vendita tra A e B si risolve a seguito dell'inadempimento di A dell'obbligo di consegnare il bene. B potrà rifiutarsi di pagare C in ragione della sopravvenuta eliminazione del rapporto di provvista.

### **ESPROMISSIONE (art. 1272)**

- **DEFINIZIONE:** l'espromissione è il contratto in base al quale un soggetto (**espromittente**) assume su di sé il debito che un altro soggetto (**espromesso**) aveva nei confronti del creditore (**espromissario**). In forza dell'espromissione, **l'espromittente diviene quindi a sua volta debitore dell'espromissario.**
- **ESPROMISSIONE CUMULATIVA e LIBERATORIA:** al pari della delegazione, anche l'espromissione può essere cumulativa o liberatoria.
  - ❖ L'espromissione è **liberatoria** quando il creditore espromissario accetta espressamente di liberare il debitore originario (espromesso) e di considerare come suo unico debitore il soggetto espromittente.
  - ❖ L'espromissione è **cumulativa** quando l'espromissario non accetta di liberare l'espromesso. In questo caso, espromittente ed espromesso saranno entrambi debitori dell'espromissario. Opera anche in questo caso il beneficio

dell'ordine (applicazione analogica dell'art. 1268 comma 2): l'espromissario dovrà chiedere l'adempimento prima all'espromittente e poi, se questi non esegue la prestazione promessa, potrà rivalersi sull'espromesso.

### ➤ **ESPROMISSIONE E FIGURE AFFINI**

- ❖ **Espromissione e delegazione di debito:** nella espromissione, l'espromittente assume spontaneamente (senza cioè un ordine del debitore originario) il debito dell'espromesso verso l'espromissario.
  - ❖ **Espromissione e adempimento del terzo:** nell'adempimento il terzo, il *solvens* si limita ad adempiere l'obbligo altrui, senza assumere alcun debito verso il creditore. Di conseguenza, il creditore destinatario del pagamento non potrebbe far valere nessuna pretesa verso il terzo adempiente, il quale, proprio in quanto "terzo", rimane estraneo al rapporto obbligatorio.
- **Regime delle eccezioni:** l'espromittente può opporre all'espromissario le eccezioni fondate sul rapporto di valuta (cioè le eccezioni che l'espromesso avrebbe potuto opporre al creditore originario) purché non strettamente personali e riferibili a fatti anteriori all'espromissione. Non può essere eccepita la compensazione.

## ACCOLLO (art. 1273)

- **DEFINIZIONE:** contratto attraverso il quale un soggetto (accollante) si obbliga verso il debitore originario (accollato) ad assumere su di sé il debito che vincolava quest'ultimo nei confronti del creditore accollatario.

Esempio: Tizio, imprenditore edile, prende a mutuo dalla banca Caio una somma pari a 2 milioni di euro per realizzare un complesso residenziale. Successivamente, vende a Sempronio una delle unità immobiliari per un corrispettivo pari a 500000 Euro. Tizio (accollato) e Sempronio (accollante) si accordano affinché Sempronio paghi a Tizio 250000 e si accollino una quota (pari a 250000 euro) del debito che Tizio aveva assunto verso la banca Caia (creditore accollatario).

- **DIFFERENZE CON L'ESPROMISSIONE:** mentre l'espromissione si traduce in un contratto tra il terzo espromittente ed il creditore originario, l'accollo consiste in un contratto tra il terzo accollante e il debitore accollato. In questo senso, è possibile distinguere tra due categorie di accollo:
- **ACCOLLO INTERNO:** il creditore accollatario rimane completamente estraneo al contratto tra accollante e accollato. L'accollante si obbliga verso l'accollato ad assumere su di sé l'obbligo di quest'ultimo, ma l'accollatario non può avanzare nessuna pretesa verso il soggetto accollante, dovendo considerare come suo unico debitore l'accollato. L'accollante, in questo caso, assume verso l'accollato un'obbligazione autonoma rispetto al rapporto iniziale tra accollato e accollatario.
- **ACCOLLO ESTERNO:** accollante e accollato portano il contratto a conoscenza del creditore accollatario, il quale ha



quindi la possibilità di “entrare” nella stipulazione attraverso un atto di adesione. In base all’accollo esterno, l’accollatario acquista quindi un diritto di credito verso l’accollante, il quale diviene pertanto debitore del medesimo accollatario.

❖ Anche l’accollo esterno può essere **cumulativo** o **liberatorio**: se è **cumulativo**, accollante e accollato sono entrambi debitori dell’accollatario, fermo restando il beneficio dell’ordine (art. 1268 comma 2 c.c.). L’accollo esterno si configura come **liberatorio** in due ipotesi:

1) quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore accollato, individuando quindi nel terzo accollante il suo unico debitore;

2) quando la liberazione dell’accollato costituisce condizione espressa della stipulazione. Aderendo al contratto di accollo, l’accollatario accetta automaticamente di liberare il debitore originario.

❖ **REGIME DELLE ECCEZIONI:** l’accollatario può opporre esclusivamente le eccezioni fondate sul contratto di accollo (invalidità; risoluzione ecc).